

Regolamento del Consiglio d'Istituto

Art. 1 Composizione del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto viene eletto secondo le norme previste dal D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

È costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori e degli alunni e dal Dirigente scolastico.

Gli eletti in seno al Consiglio d'Istituto durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 2 Competenze del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto ha competenza sull'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, fatte salve le attribuzioni del Collegio docenti e degli altri organi collegiali.

Tali competenze sono previste dalla legislazione scolastica ed in particolare dall'art. 10 del D. Lgs n. 297/1994 e dal Decreto Interministeriale n. 44/2001.

Esse si esprimono principalmente attraverso:

- a. l'adozione del Piano dell'Offerta formativa (POF) e l'eventuale adeguamento del Calendario scolastico alle esigenze ambientali;
- b. l'approvazione del Programma annuale e le successive verifiche;
- c. l'approvazione del conto consuntivo;
- d. interventi nell'attività negoziale;
- e. l'adozione del Regolamento d'Istituto che detta le norme generali sulla vita scolastica.

Il Consiglio d'Istituto, inoltre, si pronuncia ed esprime parere su ogni altro argomento attribuito dal D.Lgs n. 297/1994, dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, nonché dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

Adozione del Piano dell'Offerta formativa (POF) e l'eventuale adeguamento del Calendario scolastico alle esigenze ambientali

Il C.d.I. fornisce indirizzi generali al Collegio docenti per l'elaborazione del POF prima dell'avvio delle lezioni.

Il Collegio docenti elabora il POF entro la fine del mese di settembre.

Il C.d.I. lo adotta entro la metà del mese di ottobre.

Approvazione del Programma annuale e le successive verifiche

Per quanto riguarda l'approvazione del programma annuale e le successive verifiche e modifiche, si fa riferimento all'art. 2 del D.I. n. 44/2001.

Approvazione del conto consuntivo

Per quanto riguarda l'approvazione del conto consuntivo si fa riferimento all'art. 18 del D.I. n. 44/2001.

Interventi nell'attività negoziale

Il Consiglio di istituto delibera relativamente alle attività negoziali previste dal punto 1 dell'art. 33 del D.I. 44/2001, in ordine:

- a. all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

- h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- i. all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'art. 33 del D.I. 44/2001, spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a. contratti di sponsorizzazione;
- b. contratti di locazione di immobili;
- c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h. partecipazione a progetti internazionali.

Adozione del Regolamento d'Istituto

Il Consiglio di istituto adotta il Regolamento d'Istituto.

Art. 3 Convocazione del Consiglio e nomina del Presidente

1. La convocazione del Consiglio d'Istituto per la seduta di insediamento è fatta dal Dirigente scolastico entro 20 giorni dalla nomina degli eletti.
La prima riunione è presieduta dal Dirigente scolastico fino alla elezione del Presidente che assume immediatamente le proprie funzioni.
Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.
Nella stessa seduta il Consiglio d'Istituto elegge anche il Vicepresidente e la Giunta esecutiva.
Le modalità di elezione sono quelle previste dall'art. 5 del DPR 416/74 e le modifiche apportate con CM n. 208 del 26 luglio 1983.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.

3. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato, inoltre, ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

Art. 4 Modalità di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali.

Art. 5 Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri.

Art. 6 Argomenti urgenti e variazione dell'O.d.g.

Per discutere l'inserimento di un argomento di particolare urgenza che non sia all'Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica.

L'inversione dei punti all'Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 7 Sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale della scuola.

Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, può essere convocato in luogo diverso.

Art. 8 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Pubblicità delle sedute

In conformità alla normativa vigente le sedute del C.d.I. sono aperte al pubblico.

Al pubblico è concessa la parola nei primi dieci minuti e su argomenti pertinenti l'ordine del giorno.

Non è ammessa la presenza del pubblico se all'o.d.g. sono in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 10 Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.

Art. 11 Diritti dei membri del Consiglio

I membri del Consiglio, prima della riunione possono prendere visione degli atti preparatori concernenti gli argomenti posti all'o.d.g..

Tutti i membri del C.d.I. partecipano alla discussione e hanno diritto di voto. Gli studenti

che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma Lettera b) dell'art. 10 del D.Lgs. 297/1994.

Art. 12 Decadenza dei membri del Consiglio d'istituto

I membri eletti in seno al C.d.I. assenti per tre sedute consecutive, senza preventivo preavviso, decadono dalla carica e vengono surrogati con altri membri eletti.

Art. 13 Attribuzione del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori e può partecipare ai lavori della Giunta esecutiva, ma senza diritto al voto.

Art. 14 Compiti del Segretario

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 15 Composizione della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da un genitore, un docente, un non docente e uno studente.

Membri di diritto sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il Dirigente scolastico che ne è il Presidente.

Art. 16 Attribuzione della Giunta

La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I. predisponendone l'o.d.g. fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, nonché cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 17
Convocazione della Giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 18
Commissioni di lavoro

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di partico-

lare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione.